



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2008 (09.04)
(OR. en)**

8228/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0071 (ACC)**

COWEB 102

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 aprile 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008)183 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2008
COM(2008)183 definitivo

2008/0071 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La proposta allegata di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
2. Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 21 novembre 2005, nel dicembre 2006 la Commissione ha concluso tecnicamente i negoziati dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina. Il 4 dicembre 2007, la Commissione ha siglato il testo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) e il testo dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina. La Commissione propone al Consiglio di firmare e di concludere l'ASA, che però entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
3. In attesa della ratifica dell'ASA, conformemente alle direttive di negoziato e all'articolo 135 dell'ASA stesso, la Commissione propone di concludere un accordo interinale affinché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'ASA entrino in vigore dopo la sua firma. La Commissione ha negoziato il testo di un accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina e lo ha siglato a Sarajevo il 4 dicembre 2007.
4. Le concessioni commerciali a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio del 18 settembre 2000, modificato, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000¹, continueranno ad applicarsi parallelamente all'accordo interinale.
5. La Commissione chiede al Consiglio, una volta che il Consiglio e la Commissione avranno riesaminato insieme, con esito positivo, le condizioni politiche², di approvare i risultati dei negoziati e di firmare e concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea sulla base della proposta allegata.

¹ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

² 14364/05 Limite.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il [...] a [...], occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) Tale accordo deve pertanto essere firmato e approvato a nome della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni congiunte e la dichiarazione della Comunità europea accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate, a nome della Comunità europea, a firmare l'accordo e a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 55 dell'accordo interinale.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il Presidente*